

Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Calabria

Prot.113

Cosenza 09 GIUGNO 2021

Spett.le Società Affiliate
Loro Sedi

Spett.le Comitato Regionale Basilicata
Potenza

Spett.le Società Basilicata 2000
Loro Sede

Alla Federazione Italiana Nuoto
Settore Giustizia Federale
Roma

NOTIZIARIO N°05/2021

Il Giudice Unico Regionale in data 09/06/2021 omologa i risultati ottenuti nelle manifestazioni.

Campionato Pallanuoto under "18" maschile

PARTITA	DATA	RISULTATO
BASILICATA 2000 – COSENZA NUOTO	06/06/2021	12 - 20
R.N.L.AUDITORE – BASILICATA 2000	06/06/2021	12 - 4
COSENZA NUOTO – R.N.L.AUDITORE	06/06/2021	12 - 9

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Partita under 18 del 06.06.21 BASILICATA 2000 – R.N.L.AUDITORE

Il Giudice Sportivo Regionale, letti i verbali arbitrali, vista l'e.d.c.s ex art. 21, 13 nel 3° T. del n.3 Bianco (sig. Mucciarone Vincenzo) per aver lo stesso assunto cattiva condotta nei confronti dell'avversario e persistito nel gioco falloso e aggressivo e vista l'ammonizione del tecnico della squadra Basilicata 2000 nel 3° T. per proteste arbitrali, già ammonito con diffida nella delibera del 25.05.2021.

In considerazione della violazione delle norme del codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico

APPLICA

- all'atleta Mucciarone Vincenzo tess.869847, della Basilicata 2000, la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 27, lett B) punto a) del Reg. Giust.;
- al tecnico della Basilicata 2000 la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 27, lett. B) punto a) Reg. Giust.

Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Calabria

Partita under 18 del 06.06.21 BASILICATA 2000 – COSENZA NUOTO

Il Giudice Sportivo Regionale,

letti i verbali arbitrali, vista l'espulsione ex art. 21, 13 nel 3° T. del Dirigente accompagnatore della Basilicata 2000 per aver lo stesso assunto per tutto il corso della partita una cattiva condotta e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, utilizzando appellativi ingiuriosi, senza indossare i dispositivi di sicurezza previsti; vista l'ammonizione del tecnico della squadra Basilicata 2000 nel 4° T. per proteste arbitrali, già ammonito nella stessa giornata nella partita c/la RN Auditore Crotona nonché già soggetto sanzionato con la delibera del 26.05.2021, sempre per la medesima infrazione

In considerazione della violazione delle norme del codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico

APPLICA

- Al dirigente accompagnatore della Basilicata 2000, la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 27, lett B) punto a) del Reg. Giust.;
- al tecnico della Basilicata 2000 la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 27, lett B) punto a) del Reg. Giust. elevata per recidiva ad una giornata di sospensione giusta disposto art. 26 co. 2) lett. B) Reg. Giust.

Alla società BASILICATA 2000, responsabile ai sensi dell'art. 23 del reg. Giust., si applica l'ammenda di €. 150,00 ex art. 27, lett. A) punto b) del reg. Giust.

Il Presidente
Comitato Regionale Calabria
(Alfredo Porcaro)

